

## MODIFICA REGOLAMENTO TARI “TASSA SUI RIFIUTI” DEL TRIBUTO IUC

(APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 24 DEL 31/10/2014)

### ART.7 “LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO”

Testo in vigore

punto 1 lettera c)

Locali privi di allacci ai pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, e non arredati;

testo modificato

Abitazioni privi di allacci ai pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, e non arredati;

### ART. 13”ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO”

Testo in vigore

punto 2 lettera b.

Domestiche non residenti sono le utenze occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione del proprietario. Per tali utenze è prevista l’applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a 3 (tre).

Testo modificato

Domestiche non residenti sono le utenze occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione del proprietario. Per tali utenze è prevista l’applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a 3 (tre).

Rientrano in tale fattispecie anche i locali di non pertinenza, classificati nelle categorie catastali categoria catastale C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie e autorimesse) e C/7 (tetterie chiuse o aperte).

Per tali utenze è prevista l’applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a 1 (uno);

### ART. 14 “TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE”

Testo in vigore

punto 3 lettera a.

per la quota fissa, applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R 27 Aprile 1999, n.158;

Testo modificato

per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R 27 Aprile 1999, n.158;

Sono considerate pertinenza dell'alloggio le unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie e autorimesse) e C/7 (tetterie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate. così come previsto dal vigente regolamento che disciplina l'imposta Municipale sugli Immobili;

#### *ART. 23" RISCOSSIONE "*

punto 3.

testo in vigore

Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate aventi cadenza Marzo- Maggio – Luglio e Novembre scadenti alla fine del mese o in unica soluzione entro prima rata di scadenza del tributo.

testo modificato

per l'anno 2015, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate aventi scadenza 31 Agosto – 15 Ottobre - 15 Dicembre o in unica soluzione entro prima rata di scadenza del tributo.